

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal *Deputato Morello Calabrese*

nella tornata del *18 giugno 1867*

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

3 8.

Uffici che non l'ammettono

1. 2. 4. 6. 7. 9.

Non fu ammessa alla lettura

Data della lettura alla Camera

Data della stampa

Data presa in considerazione

Prima Sezione della X Legislatura



Camera dei Deputati

Progetto di Legge
presentato dal Deputato

Morilli Salvatore

nella tornata del 18 Maggio 1867

Del duplice scopo d'impedire gli abusi del culto cattolico, merce la
sua circoscrizione legale nella Chiesa, e d'abolire i Campidani
li, sostituendo invece il sistema di Circonazioni:

Onorevoli Signori

Quello che la storia imputava alle nostre generazioni come
me colto più grande, e il più rispettoso alla
legge.

Ch'esserne dell'uno de' loro le lingue (sino) de' mali
che insorgono da noi, richiamo la vostra attenzione
all'essere sopra un fatto il quale perche troppo ten-
tato, formerà gravi conseguenze al punto me-

... alla salute pubblica, e alla libertà
dell'educazione italiana, e sistema della Camera
con l'attuale provvedimento legislativo.
Il fatto cui io alludevo, è l'ignavia, o l'oblio del
culto esterno, praticato dal clero cattolico,
per spirito di fanatismo, e per l'incultura la
più barbara superstiziosa fra le prose plebe-
li, abusando delle loro invanzate, in tutte le
città, e villaggi, e le borgate del nostro Regno,
e quel che più importa, la mala fede che l'au-
torità politica gli commise, per aver luogo a tutti
fatti commessi e da mesi era investigati dalla
volgarità, per smarginarsi a loro dalla giustizia
dell'opinione, ed imbuoglarla la coscienza.

Se otteniamo la tolleranza di culti, da noi professate
e nel nostro paese le istituzioni di Chiesa disse-
panti oggigiorno una parte dell'educazione non vada
al cattolicesimo. Se otteniamo immensi i beni
del clero cattolico, giusta le esenzioni religiose,
per scongiurare la ostile influenza, per questi religio-
sità per farci, oltre alle altre istituzioni
di pubblica istruzione, che si ammettono all'ordinamento
della ed economia della nazione, siamo ora noi legitti-
mi a permettergli di poterlo la Stato coi suoi attributi
cattolici, e rimover la loro gestione e ridurle per
le pubbliche vie delle nostre città, con grave detri-
mento del commercio, della libertà, dell'ordine,
e della morale, e della pubblica salute?
Signori, a me sembra che non anzi a me sembra che

Il loro orgoglio, la loro vanità, ed il loro attaccamento
30, lo qual non può esser che un'ingiustizia ed un
attentato contro la libertà.

Di più, in oltre, che l'abuso estremo del culto cattolico
che offende la decenza, perché è precipitato nelle
provocazioni di un'eccezione, e nel suo fine, non
non proprio in se stesso, qualche cosa di mirabile e
stimolante, con quell'ordine di idee accettate
dalla civiltà del mondo, ed una pochezza anche
di noi Italiani, quando nell'occupazione di un
più lieto avvenire, lo stigmatizzavano d'asacra-
mentum.

Il culto cattolico offende la morale, perché colle
sue molteplici feste, che sono per la Chiesa, un'argu-
mento di utilità, distoglie dal lavoro e riduce
per mendicare, o due terzi dell'anno che non pro-
ducono nulla, e alcuni terzi colle proibizioni.

Di più, di ultimo che offende la pubblica salute
perché a molti naturali, danno e offende questo
disgraziata generazione si avvicinano gli arbi-
trii di tante superstizioni, leggende, che spesso
nel corso gli ultimi raggi della speranza.

Chi si tiene in rispetto nell'ultima insipiente
colore, e più testimoniarlo che fare, e più le
molte pretese della paura, che il libro cattolico
con le sue profezioni, funebri, pampanti, e con-
tinue, che da ancora non afferdevano o rim-
proverano di fatto e di tempo quel veste farsi, del-
le avvenute (per forza) epidemica.

Di più, di ultimo, dove il libro cattolico riceve

La sua vita fu sempre senza parlare lettere
profane, e così da lungo l'istesso dei
Compensanti, collato in più, vicini all'obito,
Te, è depletus. in modo che da un sviluppo a
que' suoi semi da quali si genera quella serie
di malanni che ha superata la nostra, è
luta.

Quindi il fatalismo adempri le nostre in modo da
negligent i suoi per corso, tutto col pensiero
a morte, perché i più ridotti, fidi e le migliori,
si rovescia e venivano spesse per compensanti, la
cosa era in qualche modo giustificabile, ma ora
che questo fatalismo si è posto materiale al
l'umano corpo, e la ragione impone invece
la computazione e della vita, l'apertamente delle
delle produzioni usate finora e cadute da
della sociale ingiustizia e regolare in forma
ta come bella nei più, più mal più della vita
ta e delle begate, oggi non è più facile man-
tenere il tipo dei compensanti, e bisogna in-
corrad ad un sistema più ragionevole, perché
più utile delle pubbliche salute e più sano,
solamente per il governo dei buoni.

Il sistema che io lavoro a seguire, è il siste-
ma di armonizzazione, detto da alcuni crimon-
di del Lombardi, denominato da altri
ma e delle Leggi della Scienza, e
compilato più o meno, parte della Officina
Christiana, la quale per lo interesse nel
richiede sistema di separarsi in Chiesa

e dei componenti, che così, anche a spese perduto
to il modo di lavorare l'ammianto, entro cui
raccoltivanti del rege le ceneri de' loro pe-
ti e spuntavano, sacra reliquia ai pa-
vuto, ed i più poveri per guadagnare il pane sta-
ta una delle arti questa del stamento per
mantenere nelle città, nei villaggi e nelle bor-
gote quel fonte di male, però che ha in-
s'proibita la roccia umana.

Perché le esposte ragioni, e stando per noi dovere
improprio quello di spulzare i nostri cofan-
ni di tutte le spese vane, che ci fanno parer-
e un peccato invidiare a' popoli civili del mondo, e
di provvedere all'economia de' tanti milioni
che inutilmente si spendono per l'uso dello
Stato e de' Comuni, ed all'incremento del be-
nefere morale e materiale del paese, io portai
finito dal vostro pattoletto, presento alla Ca-
mera il presente schema di legge, il quale per
l'interesse pubblico che inspira, sarà oggetto, spero
del suffragio di tutti i partiti.

Schema di Legge

Art. 1.

U' abuso del culto cattolico per le vie delle cit-
tà, delle borgate e dei villaggi, tornando nocivo
alla libertà civile, alla morale, al commercio, ed
alla pubblica salute, e più ripiendo noia alla
civiltà fatta quella legge liturgia si ritiene

come ancora fanno e dovranno anche in seguito
per le profanazioni cui va spesso soggetto nel
conflicto delle varie usanze. Dalla pubblica
ne è questa legge sia per una ragione di
disquetà e di spello alla stessa religione, e
per principi d'ordine pubblico che interessano lo
Stato. Il culto cattolico romano è in ogni par-
te come gli altri culti nel perimetro delle
chiese dove sarà solo permesso di esercitarlo.
Quindi è espressamente vietato a qualunque culto
profano portare il velcro per le vie in modo ba-
nato, bandiere feste, questuare per i nomi del
purgatorio, sia in altro senso, o quando per oc-
casione funebre o di altri natura, far suonare
ed avere la campana o nel giorno festivo o
in giorni lugubri.

Art. 2.^o Tutti questi atti potranno liberamente esi-
cersi nelle chiese aperte alla pubblica devozione
secondo le leggi dello Stato.

Art. 3.^o Sarà solo permesso dall'autorità ben pubblica per
l'ammogliamento della città del ristretto di ogni
Comune per la salute dell'altro interesse
per un'ultima terra tollerata per la legge
dei funerali, e ufficiali.

Art. 4.^o In ciascuna chiesa non sarà permesso che il
suono della campana sia tenuto ripulato
che si può suonare nelle circostanze a norma
della legge nelle usanze, messianici, e privati.

Art. 5: I cadaveri saranno trasportati nelle Converse ma non
chiusi e senza alcun costoso e pompa di sorta. E
in chiesa che provvederanno loro gli esteriori uffizi se-
condo il rito cattolico, e sotto trasportati al Cemi-
terio in carrozze chiuse e senza alcun segno et o-
funesti e vananti.

Art. 6: Nel caso d'epidemia i cadaveri venanno ridotti dal-
l'abitazione ove giacevano dietro la disposizione fatta
ne dall'autorità municipale, nelle medesime car-
rozze chiuse non difformi dalle solite comuni
e distribuite soltanto da due persone anche agli spo-
getti con tali precauzioni saranno trasportati diret-
tamente al Cimitero.

Art. 7: Col permesso del Municipio, potranno sotto tale so-
lignone pubblici funerali per grandi patrioti e
per le intelligenze che hanno illustrato la nazione
ed equata all'umanità, far con ogni di spien-
za, sia con lavoro di arte, o ritrovati prodotti
della pubblica prosperità.

Art. 8: I Confratelli vivengano aboliti, e farò vietato ri-
governante a chiunque sepelire i cadaveri
particolarmente nelle chiese o in altri luoghi non in-
dovuti da quella che venne indicata dalla legge.

Art. 9: Tale che intenzione conservare intero l'edifizio
de la defunta, depositarà una 5000 Lire nella Cas-
sa del Municipio, il quale potrà eseguire l'edifizio
nel modo prescelto dalla legge, da una commis-
sione di medici sanitari che mette in salvo la
pubblica salute ed il sospetto di qualunque pro-
fano profanazione, ne avviserà lo Spettacolo

ed ne sate destinate all'uso
Art. 10: Per la durata di anni sei, dal giorno in cui ven-
gi trasportate in un cimitero, gli ottusi Campi,
fonti saranno tenute in rispetto, per con-
viare alle profanazioni, e capo tal periodo
verranno adoperati dai municipi per uso
di pubblica utilità, rispettivamente e momen-
to dicente che si stimeranno più preziosi.

Art. 11: Per via de' can piscanti, si costruiranno de' ma-
dette tempi in diverse punti esterni della
città, per via l'acqua la larghezza ed in
ciascuno di questi si eleveranno i reghi pe-
rò l'uso transitorio de' nostri popoli pe-
di talini e quei, e dette gruffe e ste-
me che saranno amministrati a' difetti del
focendizio della proprietà privata religiosa
con i caratteri saranno questi colle nome
della famiglia, inde raccolte le urne in te-
le di un'anno, questo e saranno depositate
in apposite località costrutte nei medesimi
tempi, e consegnate alla famiglia del cefun-
do, quando ne nostro si trasferisce.

Art. 12: Per i funerali delle famiglie cui appartengono
i cadaveri sepolti negli oboliti cimiteri di
meno le esse appartenti al tempo per raccogliermi
si con.

Art. 13: Quando il municipio darà licenza la tomba, in-
differente si trasferisce la dispersione, per via
risp. e marcia, e rispettivamente con un terzo del
prezzo esatto sul suolo.

Art. 14. Il costo a tempo, che regolerà l'Amministrazione
altri bustelli, nel caso che si fosse fatto qualche
bisogno di opposite nische e cavaroni incassati, ma
per queste cose si vorrà pagare un anno
nuovo o l'1.º di giugno, il quale per tutte distri-
zioni non permetterà altro che una lapide
di marmo, dove sarà fatta la memoria
del defunto.

Art. 15. I regolamenti per l'etate e funzioni di que-
ste funzioni funebri saranno redatte dai
Municipi.

Art. 16. Coloro che sia nella qualita ecclesiastica, sia
in quella di particolari contravvennero alle so-
proscritte disposizioni, saranno dall'autorità ec-
clesiastica nella prigione, e come se al magistrato
competente per essere giudicati come distur-
batori dell'ordine pubblico, e condannati da
un mese ad un anno di carcere, quando gli
atti loro non si videro opportuni. Di pe-
na maggiore per altri reati de' quali fu
vera ragione.

Firenze 18. Maggio 1867

Salvatore Morelli

Ammanon Dayt uffin 52

Ammanon Dayt uffin 2^o 7^o 9^o
5^o